

Publicato il 01/03/2021

**N. 00160/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 00037/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2021, proposto da

Franco Ranalli, Marco Addis, Roberto Conrieri, Alessandro Ricci, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Spitali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto nel suo studio a **Sanremo**, via Manzoni, n. 61;

*contro*

Comune di **Sanremo**, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Rossi, Danilo Sfamurri, Giuseppe Luppino, Antonino Landro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Confartigianato della Provincia di Imperia, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

della comunicazione del Sindaco di **Sanremo** del 23.11.2020 P.G. nn. 89394 e 89512, avente a oggetto: «*convenzione tra i comuni di Sanremo e Ospedaletti per la gestione unificata del servizio di taxi. Comunicazione disdetta*»; nonché di ogni atto ad essa presupposto e successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di **Sanremo**;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021 il dott. Alessandro Enrico Basilico e valutate le difese svolte dalle parti secondo le modalità della normativa anti Covid, come da verbale di udienza;

Visti gli artt. art. 34, co. 5, e 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Nel presente giudizio, i ricorrenti, titolari di licenze di taxi rilasciate dal Comune di Ospedaletti, hanno impugnato la comunicazione del Sindaco di **Sanremo** del 23.11.2020 di disdetta dalla convenzione tra i due Enti per la gestione unificata del servizio di taxi, chiedendo altresì la concessione della tutela cautelare.

2. Con memoria dell'11.02.2021, il Comune di **Sanremo**, costituitosi in giudizio, ha riferito e documentato di aver revocato in autotutela la comunicazione impugnata con nota del 05.02.2021 e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
3. Con memoria del 12.02.2021, i ricorrenti, pur concordando sulla cessazione della materia del contendere, hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, in applicazione del criterio della c.d. "soccombenza virtuale".
4. All'esito della camera di consiglio del 17.02.2020, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.
5. L'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale dei ricorrenti da parte dell'Amministrazione, mediante ritiro in autotutela dell'atto impugnato, determina la cessazione della materia del contendere.
6. Deve comunque essere disposta la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in dispositivo, in ragione della "soccombenza virtuale", in quanto il provvedimento censurato è invero affetto dal vizio d'incompetenza denunciato con il primo (e assorbente) motivo di ricorso: nel caso di specie, infatti, l'intenzione di sciogliere il rapporto con il Comune di Ospedaletti è stata espressa dal Sindaco di **Sanremo**, mentre tale competenza spetta al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000, perché viene in rilievo una convenzione tra Comuni destinata, in mancanza di una diversa volontà validamente formata e ritualmente manifestata, a rinnovarsi automaticamente (in termini analoghi, si v., tra le tante, TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 3395 del 2018).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere; condanna il Comune di **Sanremo**

al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro, cui aggiungere 10,65 euro per spese di notifica e il rimborso del contributo unificato, nonché gli ulteriori oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Richard Goso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandro Enrico Basilico**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Pupilella**

IL SEGRETARIO